

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS MATCH BALL APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS MATCH BALL APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Monteroni di d'Arbia (SI) e con durata illimitata.

La Associazione ha Sede Legale nel Comune di Monteroni d'Arbia - Provincia di SIENA Via I Maggio n° 393 - cap 53014 e Sede sportiva in Italia nel Comune di Monteroni d'Arbia - Provincia di SIENA in Via I Maggio n° 393 cap. 53014.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e/o operative; il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà variazioni al presente statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; L'Associazione ha come finalità precipua e si propone di svolgere la propria attività sportiva con particolare riferimento - anche se non in via esclusiva alle attività previste dalla Delibera CONI n. 1568 del 14/02/2017 e successive modificazioni, nella pratica agonistica del TENNIS e della GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E FITNESS, e/o di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:

a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale Individuale od a squadre; ovvero

b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato. La Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 Ottobre di ciascun anno.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che didattica che di propaganda dello sport in

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (FIT) e, nel caso, se richiesto dai Soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con delibera del Consiglio Direttivo può associarsi, in seguito, anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva e/o Ricreativi, per i quali esplicitamente, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIT e/o di qualsiasi altra disciplina o Ente di promozione sportiva cui, l'Associazione, è affiliata.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIT e/o delle altre FSN, EPS, DSA a cui intenderà affiliarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIT e/o le altre FSN, EPS, DSA a cui intenderà affiliarsi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nel confronto della FIT e degli altri Affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri Affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla FIT: tali obblighi valgono per ogni altra FSN, EPS, DSA a cui l'associazione intenderà affiliarsi.

I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri Affiliati. Tale obbligo vale per ogni altra FSN, EPS, DSA a cui l'associazione intenderà affiliarsi.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto. In questo caso, la domanda di ammissione a socio dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà



AA

genitoriale che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere, con il principio del voto singolo, gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione e utilizzare le attrezzature sportive;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per un periodo superiore a 6 mesi dalla scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni o dalle delibere degli organi associativi, oppure quando arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

SP

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri - ove nominato;
- il Collegio dei Revisori - ove nominato.

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

La convocazione dell'assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati; qualora dopo 2 convocazioni assembleari non venga raggiunto il quorum dei $\frac{3}{4}$ degli associati, dalle successive convocazioni lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART. 9 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nel caso e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- fissa le date e convoca le assemblee;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono eletti tra gli associati e ad essi si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva tennistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio direttivo ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.



Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 11 (Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso. In quest'ultimo caso partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.



ART. 12 (Collegio dei Probiviri - ove nominato)

L'Assemblea dei soci nomina tra i Soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai Soci ed a comminare le sanzioni previste nel presente statuto di cui all'art. 10. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo Statuto F.I.S.E.

ART. 13 (Collegio dei Revisori - ove nominato)

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Sindaco supplente.

ART. 14

151

(Decadenza degli organi associativi)

I membri degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.

Le dimissioni, o la revoca, dei consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea degli associati per indire nuove elezioni.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ART. 15

(Obblighi di comunicazione)

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIT e ad ogni altra FSN, EPS e/o DSA a cui l'associazione intenderà affidarsi unitamente a copia del verbale.

ART. 16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei

principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio direttivo, può essere affidata ad un Tesoriere all'uopo nominato.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 20 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 21 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23 (Provvedimenti disciplinari)

Sia la FII, sia altri Enti cui l'Associazione è Affiliata, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari seguenti indipendentemente gli uni dall'altra.

ART. 24

(Provvedimenti disciplinari dell'Associazione)

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

ART. 25

(Provvedimenti disciplinari della FIT e/o altri)

Gli organi di giustizia della FIT, e/o di altre FSN e/o EPS e/o DSA cui l'Associazione intende in seguito affidarsi, possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'Associazione;
- b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione;
- c) dei tesserati FIT, o altri all'interno di ogni propria competenza, dell'Associazione.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore e/o Enti e/o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque attività similari, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennis. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIT, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Siena. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a/r da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Siena e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FIT e/o altra FSN, EPS, DSA a cui l'associazione sarà affiliata.

ART. 28

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, dai regolamenti della Federazione Italiana Tennis e/o di altra FSN, EPS e/o DSA a cui l'associazione intenderà affidarsi, dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.